



CITTA' DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLE ADOZIONI DEI CANI RANDAGI COMUNALI OSPITI NEI CANILI RIFUGIO

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a. Ridurre il numero di cani randagi presenti sul territorio comunale, incentivandone l'adozione;
- b. Garantire il benessere degli animali;
- c. Ridurre la spesa pubblica per il mantenimento dei cani ospiti dei rifugi;
- d. Prevenire il sovraffollamento dei cani randagi ospitati in strutture convenzionate;

ART. 2 – LIMITE DI SPESA ANNUO

1. l'Amministrazione Comunale stabilirà in bilancio annualmente le risorse da destinare alle finalità previste dal presente regolamento sul capitolo già presente e denominato "Campagna di sensibilizzazione ed adozione cani".

ART.3 – CONTRIBUTO DI ADOZIONE

1. Per concretizzare tale prassi, il Comune di Monopoli si avvarrà della collaborazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio comunale.
2. Per l'erogazione del contributo i soggetti interessati dovranno presentare, con cadenza mensile, al competente settore, il modulo debitamente compilato di cui all'Allegato "B" - *Domanda di contributo per adozione cane*, unitamente ai giustificativi delle spese sostenute per l'adozione.
3. Il Comune di Monopoli erogherà un contributo economico "una tantum", pari all'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 80,00 (Euro ottanta/00) per adozione, da corrispondere alle associazioni di tutela degli animali che si facciano promotrici delle pratiche di adozione ed ai privati che adottano;
4. Il Dirigente del Servizio Ambiente provvederà alla corresponsione dei contributi richiesti, fino ad esaurimento delle risorse all'uopo stanziare di cui all'art. 2.
5. L'evasione delle richieste di adozione e la relativa corresponsione del contributo avverranno in ordine cronologico, farà fede la data di protocollo in entrata.

ART.4 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA DI ADOZIONE

1. Possono presentare istanza di adozione di uno o più cani randagi ricoverati presso i canili convenzionati le persone fisiche e giuridiche residenti e non nel Comune di Monopoli che siano:
 - a. Privati cittadini;
 - b. Associazioni;
 - c. Aziende e società private;
 - d. Associazioni con fine statutario la tutela degli animali.



CITTA' DI MONOPOLI

(Provincia di Bari)

2. Nel caso di persone giuridiche descritte nei punti b, c, d del presente articolo, deve essere individuato un soggetto responsabile dell'adozione sul quale ricade la responsabilità civile e del corretto mantenimento dell'animale secondo le normative vigenti, coincidente o meno col legale rappresentante.

ART.5 – ISTANZA DI ADOZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 che intendano ottenere in adozione uno o più cani devono compilare e consegnare al Sindaco del Comune di Monopoli il modulo di cui all'Allegato "A" – Domanda di Adozione, del presente regolamento.
2. La concessione in adozione avviene con autorizzazione del Dirigente del Comune di Monopoli Responsabile del Servizio, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario della locale ASL, cui sono affidati tutti i successivi adempimenti relativi all'aggiornamento dell'anagrafe canina.

ART.6 – LIMITI ALL'ADOZIONE

1. Il numero massimo di cani che è possibile adottare da parte dei soggetti di cui all'art. 4 è stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. I cani richiesti in adozione verranno consegnati ai soggetti la cui istanza è stata accolta già dotati di microchip.
3. E' tassativamente esclusa ogni ipotesi di adozione al di fuori del territorio nazionale.

ART.8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento annulla la precedente D.G.C. N. 135 del 04.08.2010 ed ogni altra disposizione o provvedimento in contrasto con il presente regolamento.

ART.9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.